



Regolamento comunale della Città di Lugano

del 14 marzo 1989

Per promuovere l'attuazione degli scopi sanciti nel Preambolo e negli artt. 2 e 73 della Costituzione federale, nonché nel Preambolo della Costituzione cantonale, in materia di sviluppo sostenibile, il Comune di Lugano s'impegna:

- ad operare in modo tale da soddisfare le esigenze della popolazione senza pregiudicare i bisogni delle generazioni future;
- a sostenere le attività che perseguono un equilibrio fra equità sociale, protezione ambientale ed efficienza economica;
- ad incoraggiare una vita socioeconomica di qualità ed uno sviluppo del territorio che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturale;
- direttamente e per il tramite delle aziende da esso controllate, si pone come ambizione il raggiungimento a tappe di una società sostenibile nell'utilizzo dell'energia ed in particolare persegue, in linea con la politica federale e cantonale, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili tramite un piano energetico comunale, normative e sussidi comunali.

TITOLO PRIMO

Nome e territorio del Comune

Art. 1 Nome, stemma e sigillo

- ¹ Il nome del Comune è Lugano.
- ² Lo stemma comunale si compone di una croce bianca in campo rosso accantonata dalle lettere L.U.G.A., come meglio risulta all'allegato 1 del presente Regolamento.
- ³ L'adozione del sigillo è di competenza del Municipio. I duplicati, realizzati nella forma di timbri, hanno valore ufficiale.

Art. 2 Quartieri 1 2 3 4

- ¹ Il territorio comunale si suddivide nei seguenti quartieri: Barbengo, Besso, Brè-Aldesago, Breganzona, Cadro, Carabbia, Carona, Cassarate-Castagnola, Centro, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Loreto, Molino Nuovo, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona, Sonvico, Val Colla (ex Comuni di Bogno, Certara, Cimadera e Valcolla), Viganello e Villa Luganese.



- ² I limiti territoriali dei quartieri sono quelli definiti dalla mappa all'allegato 2 del presente Regolamento.
- ³ Ogni quartiere dispone di uno stemma, come risulta dall'allegato 3 del presente Regolamento.
- ⁴ Il funzionamento e l'organizzazione dei quartieri sono disciplinati dal Capitolo IX del Titolo II.

TITOLO SECONDO **Organizzazione politica**

CAPITOLO I **Organi del Comune**

Art. 3 Organi

Gli organi del Comune sono:

- a. l'Assemblea comunale;
- b. il Consiglio comunale;
- c. il Municipio.

CAPITOLO II **L'Assemblea comunale**

Art. 4 Composizione

L'Assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi diritti politici in materia comunale.

Art. 5 Attribuzioni

- ¹ L'Assemblea comunale:
 - a. elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio comunale;
 - b. decide sulle domande di referendum e di iniziativa comunale.
- ² Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della legge speciale.

CAPITOLO III **Il Consiglio comunale**

Art. 6 Composizione ed elezione ^{5 6}

- ¹ Il Consiglio comunale è composto di 60 membri.



- ² L'elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni 4 anni durante il mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell'anno precedente.

Art. 7 Eleggibilità

- ¹ Sono eleggibili i cittadini domiciliati nel Comune aventi diritti politici in materia comunale.
- ² La carica è obbligatoria ed è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, Municipale o di supplente, di dipendente del Comune e delle sue aziende, ad eccezione dei docenti di ogni ordine, nonché dei cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'Amministrazione comunale.

Art. 8 Dimissioni e rinuncia

- ¹ Le dimissioni e la rinuncia alla carica di un Consigliere comunale, da inoltrare per iscritto e motivate al Municipio, necessitano del preavviso della commissione delle petizioni.
- ² Le stesse sono oggetto di una specifica trattanda sulla quale si pronuncia il Consiglio comunale.
- ³ Il trasferimento di domicilio, il decesso ed i casi di sopravvenuta incompatibilità non soggiacciono alla procedura dei capoversi precedenti.

Art. 9 Attribuzioni 8 9 10 11 12 13 14

- ¹ Il Consiglio comunale:
 - a. adotta i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
 - b. esercita la sorveglianza sull'Amministrazione comunale;
 - c. approva il preventivo del Comune e dell'azienda comunale ed il fabbisogno da coprire mediante imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore d'imposta ai sensi degli artt. 177 e 178 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
 - d. adotta e modifica il piano regolatore;
 - e. autorizza le spese di investimento;
 - f. esamina ogni anno i conti consuntivi del Comune e della sua azienda, nonché dei fondi speciali e dei legati di qualsiasi natura amministrati dal Municipio e delibera sulla loro approvazione;
 - g. decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
 - h. autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;

- i. approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili;
 - l. autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
 - m. decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del Comune di servizi di interesse comunale, anche in regime di privativa;
 - n. accorda l'attinenza comunale;
 - o. nomina i delegati del Comune nei consorzi, giusta le norme delle specifiche leggi, in base agli statuti e ai regolamenti consortili;
 - p. nomina secondo la procedura prevista dalla LOC i delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte; sono riservate leggi speciali e i casi di competenza municipale;
 - q. nomina le commissioni permanenti e speciali;
 - r. esercita gli attributi che gli sono espressamente conferiti da leggi speciali, nonché quelli che non sono devoluti ad altro organo.
- ² I crediti di cui alle lettere e) e g) del cpv. 1 decadono se non utilizzati entro il termine stabilito dalla decisione di concessione, comunque al massimo entro quattro anni dalla medesima.
- ³ Su richiesta motivata presentata dal Municipio entro il termine di cui sopra, quando il ritardo è dovuto a ragioni non imputabili al Comune, il Consiglio comunale può concedere una proroga di 2 anni.

Art 9 bis Delega 15 16 17

- ¹ Sono delegate al Municipio le competenze decisionali in materia di:
- a. spese di investimento (art. 9 cpv. 1 let. e) sino ad un importo per oggetto di CHF 250'000.--;
 - b. progettazione e esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 9 cpv. 1 let. g) sino ad un importo di preventivo di CHF 250'000.--;
 - c. acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 9 cpv. 1 let. h) fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di CHF 250'000.--;
 - d. intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 9 cpv. 1 let. l) fino ad un importo di causa di CHF 250'000.--;
 - e. presentazione del referendum dei comuni ai sensi degli art. 42 Cost. cant. e 147 Legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP);
 - f. convenzioni per una durata massima di due anni e per un onere annuo derivante dalla convenzione non superiore a CHF 75'000.--.
- ² L'importo massimo annuale per decisioni prese su delega ai sensi del cpv. 1 let. a) e b) non deve superare CHF 2'500'000.--.



Art. 10 Seduta costitutiva 18

- ¹ Il Consiglio comunale, così convocato dal Municipio, si raduna in seduta costitutiva entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati.
- ² La seduta costitutiva viene aperta dal consigliere più anziano tra i presenti, il quale chiama due scrutatori a formare e completare l'ufficio provvisorio.
- ³ I membri del Consiglio comunale assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione federale e cantonale ad alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Segretario comunale, del seguente tenore:
"Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio".

Art. 11 Ufficio presidenziale 19

- ¹ Il Consiglio comunale, riservato l'articolo precedente, nomina all'apertura della seduta costitutiva e, in seguito, all'apertura della prima sessione ordinaria, l'ufficio presidenziale, così composto:
 - a. un presidente;
 - b. un vicepresidente;
 - c. due scrutatori.
- ² Le cariche non sono obbligatorie.

Art. 12 Presidente

- ¹ Il presidente mantiene l'ordine, sorveglia l'esecuzione del Regolamento, dirige le discussioni e tutte le operazioni, pone le questioni e annuncia i risultati delle votazioni; firma col segretario le risoluzioni, gli atti e la corrispondenza del Consiglio comunale.
- ² In caso di assenza il presidente è supplito nelle sue funzioni dal vicepresidente e in mancanza di quest'ultimo dallo scrutatore più anziano per età.

Art. 13 Scrutatori

Gli scrutatori contano i voti e annunciano il risultato al presidente; essi collaborano con il presidente per il mantenimento dell'ordine durante le sedute e danno lettura degli atti che non sono stati distribuiti. Il presidente può sostituire la lettura integrale del testo delle proposte col riassunto delle stesse.

Art. 14 Verbale 20

- ¹ Al Segretario comunale o, in sua assenza, ad altra persona designata dal Sindaco, incombe la tenuta del verbale, che deve contenere:
 - a. la data e l'ordine del giorno;
 - b. l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo e quello degli assenti giustificati;
 - c. la trascrizione integrale delle risoluzioni;
 - d. nel caso di votazione, il numero dei presenti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, nonché, in caso di votazione per appello nominale, il nome dei votanti con l'indicazione del voto espresso;
 - e. il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni delle quali l'autore chiede la testuale verbalizzazione.
- ² Il contenuto di cui alle lettere c) e d) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.
- ³ Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine di seduta.
- ⁴ Il testo integrale del verbale deve essere distribuito ai consiglieri almeno 7 giorni prima della seduta successiva nella quale esso viene approvato e di nuovo firmato dal presidente e dal segretario.
- ⁵ Il Consiglio comunale può, volta per volta, dispensare dalla lettura con il consenso unanime dei presenti.

Art. 15 Controllo e rettifiche

Il presidente sovrintende alla redazione del verbale. Se è proposta una rettifica questa sarà fatta. In caso di opposizione decide il Consiglio comunale.

Art. 16 Atti del Consiglio comunale 21

- ¹ Il Segretario è responsabile della tenuta e dell'archiviazione, conformemente alla legge speciale, dei seguenti atti:
 - a. verbali delle sedute del Consiglio comunale;
 - b. corrispondenza del Consiglio comunale;
 - c. messaggi municipali, rapporti commissionali e relativo elenco;
 - d. mozioni e relativi rapporti commissionali e municipali;
 - e. interrogazioni ed interpellanze.
- ² Il Segretario è responsabile della pubblicazione sul sito della Città:
 - a. dei verbali delle sedute del Consiglio comunale, riservate le leggi speciali;
 - b. dei messaggi municipali e dei relativi rapporti commissionali, con il verbale di voto e riservate le leggi speciali;
 - c. delle mozioni e dei relativi rapporti commissionali e municipali, con il verbale di voto;
 - d. delle interrogazioni e delle relative risposte municipali;

- e. delle interpellanze;
 - f. delle iniziative popolari, delle petizioni e dei relativi rapporti commissionali e municipali, con il verbale di voto;
 - g. delle schede dei consiglieri comunali.
- ³ Il Segretario è responsabile della pubblicazione sul sito della Città dell'elenco delle commesse pubbliche, riservate le leggi speciali.

Art. 17 Sessioni ordinarie 22 23 24

- ¹ Il Consiglio comunale si riunisce due volte all'anno in sessioni ordinarie.
- ² La prima sessione (sessione primaverile) è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.
- ³ La seconda sessione (sessione autunnale), da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.
- ⁴ Il presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Municipio, per giustificati motivi, può prorogare di due mesi al massimo i termini del cpv. 2. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.
- ⁵ Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini dei cpv. 3 e 4; la richiesta di proroga della seconda sessione ordinaria deve essere inoltrata entro il 30 novembre.

Art. 18 Sessioni straordinarie 25 26 27

- ¹ Il Consiglio comunale si raduna in sessione straordinaria:
 - a. se il Municipio lo ritiene opportuno;
 - b. se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente.
- ² Nel caso di cui al punto b) del cpv. 1, il presidente decide sulla regolarità e sulla ricevibilità della domanda e, d'accordo con il Municipio, fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l'opinione del presidente.
- ³ Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi del punto b) del cpv. 1 sono assoggettate alla procedura di rinvio al Municipio prevista dall'art. 38 cpv. 2 LOC per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal Municipio.
- ⁴ Sono riservate le deliberazioni giusta leggi speciali che attribuiscono competenze direttamente al Consiglio comunale. In questi casi le proposte possono essere decise seduta stante.

Art. 19 Aggiornamenti

- ¹ Il Consiglio comunale può, durante le sessioni, sospendere il dibattito e aggiornare la discussione sull'oggetto dell'ordine del giorno per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni.
- ² La proposta di aggiornamento, sentito il parere del presidente, del Municipio e dei presidenti delle commissioni permanenti, deve essere approvata dal Consiglio comunale.



Art. 20 Convocazione 28 29

- ¹ Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente d'intesa con il Municipio, con avviso agli albi comunali e comunicazione personale scritta a ogni consigliere, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della convocazione e dell'ordine del giorno.
In caso di disaccordo sulla data di convocazione prevale l'opinione del presidente.
- ² La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo nei casi d'urgenza, da riconoscersi dal Municipio e dal presidente.
- ³ La convocazione d'urgenza deve pervenire ai consiglieri entro il giorno antecedente alla riunione.

Art. 21 Gonfalone

Nei giorni di seduta viene esposto il gonfalone al balcone di Palazzo Civico.

Art. 22 Partecipazione 30

- ¹ La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
- ² *Abrogato.*
- ³ Se un Consigliere comunale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il presidente deve segnalare il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 23 Numero legale 31

- ¹ Il Consiglio comunale può deliberare solo alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.
- ² Nel caso di mancanza del numero legale, il presidente procede ad una nuova convocazione.
- ³ Se per due volte consecutive non è raggiunto il numero legale si procede come al cpv. 3 dell'art. 22.

Art. 24 Orario e luogo delle sedute 32 33

Le sedute si tengono in giorni feriali, possibilmente in giorni consecutivi e di regola nelle ore serali, dalle ore 19.00 in avanti, nella sala del Consiglio comunale a Palazzo Civico.

Di regola esse devono terminare alle ore 24.00 al più tardi.

Art. 25 Funzionamento 34

- ¹ Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono dirette dal presidente o, in sua assenza, da chi lo sostituisce.
- ² Il Municipio vi partecipa in corpore o con una sua delegazione, senza diritto di voto. I suoi membri possono prendere parte alla discussione

solo a nome del Municipio; possono nondimeno intervenire per fatto personale o se interpellati su problemi particolari.

- ³ Il pubblico assiste in silenzio, negli spazi ad esso riservati, senza dare segni manifesti di approvazione o disapprovazione e senza altrimenti turbare le discussioni.
- ⁴ I rappresentanti degli organi di informazione possono seguire le sedute negli spazi a loro riservati e possono effettuare la ripresa di immagini e suoni nella sala del Consiglio comunale, previa approvazione del presidente.
- ⁵ Se un membro del Consiglio comunale o del Municipio o una persona del pubblico o degli organi d'informazione tiene un contegno offensivo o scorretto, il presidente lo ammonisce e, in caso di persistenza, lo espelle.

Art. 26 Messaggi, esami commissionali, urgenza, rinvio e ritiro 35 36 37

- ¹ I messaggi del Municipio al Consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi ai consiglieri immediatamente e in ogni caso almeno 30 giorni prima della seduta. Il messaggio sul preventivo va trasmesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.
- ² Il Consiglio comunale non può deliberare su trattande non comprese all'ordine del giorno e che non hanno formato oggetto di esame e di preavviso da parte di una sua commissione, se non è dichiarata l'urgenza da almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri.
L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva.
- ³ Con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio comunale può rinviare i messaggi al Municipio, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi.
- ⁴ I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 27 Casi di collisione 38 39

- ¹ Un Consigliere comunale non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello dei suoi parenti secondo l'art. 83 LOC, ossia: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati.
- ² Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore ad eccezione delle deliberazioni su singoli aspetti.
- ³ L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.



- ⁴ La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art 27 bis Segreto d'ufficio 40

- ¹ I consiglieri comunali sono vincolati al segreto d'ufficio per quanto vengano a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela di interessi preponderanti pubblici o privati, segnatamente per quanto riguarda la protezione dei dati o un procedimento in corso.
- ² L'autorità che comunica un'informazione o un documento coperto dal segreto d'ufficio lo deve indicare esplicitamente.

Art. 28 Discussione

1) Modalità

- ¹ La discussione è aperta dal presidente. Hanno la precedenza eventuali domande di sospensione o pregiudiziali.
- ² La discussione sull'oggetto può essere aperta solo quando la domanda sospensiva o la pregiudiziale sono state respinte mediante votazione. È ammessa, se richiesta, la discussione sull'entrata in materia.
- ³ La discussione su regolamenti, convenzioni o contratti avviene su ogni singolo articolo e sul complesso.
- ⁴ I richiami sull'osservanza dell'ordine del giorno e del presente Regolamento hanno la precedenza su ogni altra questione e sospendono sempre la discussione, che non può venire interrotta per altri oggetti.

Art. 29 41 42 43

2) Diritto di parola, organizzazione e forma dei dibattiti

- ¹ Gli oggetti sono deliberati in una delle seguenti forme:
- dibattito libero;
- dibattito ridotto;
- procedura scritta.
- ² La forma di deliberazione è decisa dall'ufficio presidenziale - su proposta motivata della commissione interessata e d'accordo con i capigruppo e i portavoce dei partiti che non formano gruppo - è indicata nell'ordine del giorno.

Art 29 bis Dibattito libero 44

- ¹ Ogni Consigliere comunale ha diritto alla parola soltanto due volte sullo stesso oggetto, eccettuato il caso in cui si tratti di fatto personale.
- ² Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.



- ³ Gli interventi sono così organizzati: dapprima i capigruppo o i portavoce dei gruppi e dei partiti che non formano gruppo; poi i consiglieri comunali che si esprimono a titolo personale; in seguito i municipali; da ultimo i relatori, riservato il diritto di replica.
- ⁴ Gli interventi dei consiglieri comunali sono limitati a:
 - 10 minuti per i mozionanti, i relatori e in occasione delle entrate in materia, per i capigruppo, i portavoce dei gruppi e dei partiti che non formano gruppo;
 - 5 minuti per i consiglieri comunali che si esprimono a titolo personale;
 - 3 minuti in replica;
 - 1 minuto per le dichiarazioni di voto.
- ⁵ Il Sindaco e i municipali possono prendere parte alle discussioni solo a nome del Municipio e possono inoltre intervenire per fatto personale con una limitazione del tempo a 20 minuti. Il Sindaco può prendere la parola in ogni momento, come pure in sua sostituzione il Vicesindaco. I municipali possono intervenire sui messaggi solamente quali capo dicastero e sostituto capo dicastero.

Art. 29 ter Dibattito ridotto 45

Nel dibattito ridotto hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi e dei partiti che non formano gruppo, il rappresentante del Municipio e i relatori dei rapporti commissionali. Il tempo di parola è quello previsto per il dibattito libero. È data facoltà all'ufficio presidenziale di proporre una riduzione del tempo di parola. Sono ammesse dichiarazioni di voto.

Art. 29 quater Procedura scritta 46

Nella procedura scritta il Consiglio comunale decide senza dibattito. Hanno diritto di parola il mozionante, il relatore e il Municipale interessato. Sono ammesse dichiarazioni di voto.

Art. 30

3) Richiesta della parola

La parola è chiesta al presidente il quale la accorda in ordine di iscrizione, dando però sempre la precedenza a chi non l'avesse ancora ottenuta.

Art. 31

4) Abusi

- ¹ L'oratore che manca di rispetto alla dignità del consesso o che si scosta dal Regolamento viene ammonito dal presidente.
- ² In caso di persistenza il presidente lo richiama all'ordine, facendone annotazione a verbale.



- ³ Il presidente richiama l'oratore che si scosta manifestamente dall'oggetto in discussione. Se dopo due richiami l'oratore continua a divagare, il presidente consulta il consesso per sapere se gli debba essere tolta la parola. Il Consiglio comunale decide senza discussione.

Art. 32

5) Partecipazione del presidente

Il presidente può partecipare alla discussione abbandonando il seggio presidenziale fino all'esaurimento della trattanda.

Art. 33

6) Chiusura

- ¹ Chiusa la discussione, il presidente, senza fare riassunti, sottopone al Consiglio comunale l'ordine in cui i punti di questione saranno messi in votazione.
- ² È possibile il reclamo contro l'ordine di votazione proposto dal presidente: in questo caso decide il Consiglio comunale.

Art. 34 Votazione 47 48 49 50 51 52

1) Procedimento

a) Preliminari

- ¹ Chiusa la discussione si esperisce il voto, mettendo in votazione anzitutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.

b) Eventuali

- ² Il presidente procede per votazioni eventuali quando vi sono più proposte su un oggetto. Le votazioni devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte ed eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. In caso di parità nelle votazioni preliminari si procede con il sorteggio. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale. In sede di adozione o modifica di regolamenti comunali la votazione finale sui singoli articoli può essere supplita dal voto finale sul complesso.

c) Finale

- ³ Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti. Le proposte di emendamento di carattere marginale sono decise in via definitiva. Quelle di carattere sostanziale, se contenute in un rapporto commissionale e se condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante; negli altri casi sono rinviate al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi. È riservato l'art. 177 cpv. 3 LOC.

d) Regolamenti

⁴ L'approvazione di regolamenti, convenzioni o contratti deve avvenire mediante voto sul complesso. Il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta del Municipio.

e) Nomine

⁵ La procedura di nomina dei delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte avviene secondo la procedura prevista dalla LOC.

f) Attinenza comunale

⁶ La procedura di concessione dell'attinenza comunale è regolata dalla LOC e dalla Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit).

Art. 35 53 54

2) Sistema di voto

- ¹ Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale, avvengono, di regola, in modo manifesto; se richiesta da un gruppo sarà eseguita la controprova.
- ² Nella votazione con il sistema elettronico un Consigliere comunale deve votare al suo posto e non può azionare il pulsante di voto di un altro Consigliere.
- ³ Si vota per appello nominale o voto segreto, se proposto da un Consigliere comunale o da un gruppo e così deciso dalla maggioranza dei votanti.

Art. 36 55

3) Quoziente

- ¹ Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio comunale.
- ² I consiglieri esclusi dal voto per collisione secondo quanto disposto dall'art. 27 non sono computati nel numero dei presenti.
- ³ Gli oggetti di cui alle lettere d), e), g), h), i), l), dell'art. 9 devono ottenere il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale.
- ⁴ In caso di parità nelle votazioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta.
- ⁵ In materia di concessione dell'attinenza comunale e di nomine di competenza del Consiglio comunale, il quoziente è regolato dalla LCCit, rispettivamente dalla LOC.

Art. 37 Revoca di risoluzioni

Il Consiglio comunale può revocare una risoluzione con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri.
Sono riservati i diritti dei terzi.

Art 37 bis Pubblicazione delle risoluzioni 56

- ¹ Il presidente pubblica entro cinque giorni agli albi comunali le risoluzioni del Consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso nonché dei termini per l'esercizio del diritto di referendum.
- ² I termini decorrono dalla data di pubblicazione.

Art. 38 Interrogazioni 57 58

- ¹ L'interrogazione è la domanda rivolta per iscritto al Municipio in ogni tempo da uno o più consiglieri su oggetti d'interesse comunale.
- ² L'interrogazione è presentata per il tramite della Cancelleria comunale, che la invierà in copia a tutti i consiglieri.
- ³ Il Municipio risponde all'interrogazione per iscritto entro 90 giorni. La risposta municipale è inviata in copia a tutti i consiglieri comunali dalla Cancelleria.
- ⁴ Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento.

Art. 39 Interpellanze 59 60 61 62

- ¹ L'interpellanza è la domanda formulata per iscritto in vista di una seduta del Consiglio comunale da uno o più consiglieri al Municipio su oggetti di interesse comunale.
- ² Il presidente annuncia al Consiglio comunale l'interpellanza nella seduta in cui viene presentata.
- ³ Se l'interpellanza è presentata, anche in formato elettronico, almeno 7 giorni prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa.
- ⁴ L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale. L'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplice del Municipale.
Vi può essere una discussione generale se il Consiglio comunale lo decide.

- ⁵ Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento.

Art. 40 Mozioni 63 64 65

- ¹ Ogni Consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo.
- ² Le mozioni devono essere immediatamente demandate dal Consiglio comunale ad una commissione permanente o speciale, da designarsi o nominarsi seduta stante, ritenuto l'obbligo del Municipio di allestire:
- a. un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese;
 - b. un preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di quattro mesi. Se il Municipio non intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine.
- ³ Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; negli altri casi avrà il diritto di essere sentito.
- ⁴ Il Municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza.
- ⁵ Il rapporto della commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla scadenza dei termini di cui al cpv. 2.
- ⁶ Il Municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione entro due mesi.

Art. 41 Referendum 66 67 68 69 70 71 72

- ¹ Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lettere a), d), e), g), h), i) e m) dell'art. 9, come pure nei casi previsti da leggi speciali, quando ciò sia chiesto da almeno il 15% dei cittadini ritenuto un massimo di 3000 cittadini, entro 60 giorni dalla pubblicazione della risoluzione agli albi comunali.
- ² *Abrogato.*
- ³ La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto al Municipio e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.
- ⁴ Entro un mese dalla presentazione il Municipio esamina la regolarità e la ricevibilità della domanda e pubblica la decisione agli albi comunali.

- ⁵ Riconosciutane la regolarità e la ricevibilità il Municipio sottopone la risoluzione alla votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della decisione agli albi comunali.

Art. 42 Iniziativa 73 74 75 76 77 78

1) Oggetto e procedura

- ¹ Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lettere a), d), e), g), h), i) e m) dell'art. 9, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.
- ² I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositarne il testo, firmato da almeno tre promotori, presso la Cancelleria comunale, che ne fa immediata pubblicazione agli albi. I promotori designano un rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali e a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro 8 giorni dalle deliberazioni del Consiglio comunale. La raccolta delle firme deve avvenire entro 100 giorni dal deposito dell'iniziativa alla Cancelleria comunale.
- ³ La domanda deve essere presentata per iscritto al Municipio e deve essere firmata da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.
- ⁴ *Abrogato.*
- ⁵ Entro un mese dalla presentazione il Municipio deve esaminare se la domanda è regolare e proponibile e pubblicare agli albi comunali la sua decisione.
- ⁶ Riconosciutane la regolarità e la proponibilità il Municipio la sottopone al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione agli albi, accompagnandola eventualmente con un controprogetto.
- ⁷ Se si tratta di normativa legislativa, essa può essere elaborata in forma generica o elaborata.

Art. 43 79 80

2) Esame, decisione del Consiglio comunale e votazione

- ¹ Il Consiglio comunale decide sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione agli albi della decisione municipale di regolarità e ricevibilità, previo esame e preavviso di una sua commissione.
- ² Se la domanda di iniziativa è presentata in forma generica il Consiglio comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda.
- ³ Qualunque sia la forma dell'iniziativa, il Consiglio comunale può opporre un suo controprogetto. Il Municipio può in ogni caso presentare sue osservazioni scritte sull'iniziativa e sul controprogetto prima della decisione del Consiglio comunale.

Art 43 bis 81 82

3) votazione popolare

- ¹ Se il Consiglio comunale aderisce all'iniziativa popolare, questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, essa è sottoposta a votazione popolare, al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale. Il Municipio tiene conto di altre eventuali votazioni nel fissare la data della votazione.
- ² Se all'iniziativa popolare il Consiglio comunale contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.
- ³ La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.
- ⁴ Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del popolo.

Art. 44

4) Ritiro

- ¹ Uno o più proponenti possono essere autorizzati dai firmatari a ritirare l'iniziativa, sia a favore di un controprogetto, sia liberamente, mediante esplicita autorizzazione contenuta nelle liste destinate alla raccolta delle firme.
- ² L'iniziativa può essere ritirata in qualsiasi tempo ma al più tardi entro 8 giorni dalla pubblicazione agli albi comunali della risoluzione del Consiglio comunale di non adesione all'iniziativa.
- ³ Il ritiro è immediatamente pubblicato agli albi comunali ad opera del Sindaco.

Art. 45 Diritto di petizione

- ¹ Uno o più cittadini possono rivolgere al Municipio o al Consiglio comunale una petizione su oggetti che concernono le rispettive competenze.
- ² La petizione deve essere esaminata entro sei mesi dalla data di consegna alla Cancelleria comunale.

CAPITOLO IV I gruppi del Consiglio comunale

Art. 46 Requisiti 83

- ¹ I gruppi sono costituiti da tutti i consiglieri eletti sulla stessa lista.
- ² Un gruppo deve essere costituito da almeno tre membri.

Art. 47 Costituzione

- ¹ Un gruppo consiliare può costituirsi solo nella seduta costitutiva.
- ² Ogni gruppo notifica al presidente la sua costituzione indicando il nome del capogruppo e del suo sostituto.

Art. 48 Finanziamento 84 85 86

- ¹ I gruppi sono finanziati mediante versamento di una somma annua per ogni gruppo e di un supplemento per ogni Consigliere.
- ² La somma annua corrisposta per ogni gruppo è di CHF 15'000.--, il supplemento per ogni Consigliere è di CHF 3'000.--.
- ³ Gli importi succitati sono adeguati al rincaro all'inizio di ogni quadriennio.

CAPITOLO V Le commissioni del Consiglio comunale

Art. 49 Commissioni permanenti e speciali 87 88 89 90

- ¹ Il Consiglio comunale nomina, tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:
 - a. commissione della gestione;
 - b. commissione edilizia;
 - c. commissione della pianificazione del territorio;
 - d. commissione delle petizioni.
- ² È pure facoltà del Consiglio comunale di nominare commissioni speciali per l'esame di determinanti oggetti o tematiche simili.
- ³ *Abrogato.*
- ⁴ Il primo membro della lista convoca la seduta costitutiva delle commissioni permanenti e speciali.
- ⁵ Le commissioni hanno la funzione di preparare, presentando un rapporto, la discussione sugli oggetti di competenza del Consiglio comunale.

Art. 50 Composizione e nomine 91 92 93 94

- ¹ Le commissioni permanenti e speciali si compongono di tredici membri, ripartiti proporzionalmente tra i gruppi di cui si compone il Consiglio comunale.
- ² Per i membri i seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla LEDP, con la variante che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente intero partecipano al riparto in forza della maggior frazione.
- ³ *Abrogato.*
- ⁴ I membri sono designati dai rispettivi gruppi: qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto, decide il Consiglio comunale.

Art. 51 Ufficio presidenziale 95

- ¹ Ogni commissione permanente o speciale nomina nel suo seno, un presidente, un vicepresidente ed un segretario.
- ² Il presidente è incaricato della custodia degli atti, che restano depositati presso la Cancelleria comunale; il segretario redige il verbale.
- ³ Il protocollo di ogni commissione deve contenere una breve nota dei lavori commissionali e la menzione della presenza o dell'assenza alle riunioni dei membri della commissione.

Art 51 bis Segretario esterno 96

Ogni commissione permanente può richiedere di essere dotata di un segretario esterno alla commissione.

Art. 52 Funzionamento 97 98 99

- ¹ I membri delle commissioni sono tenuti ad intervenire alle sedute, salvo i casi di legittimo impedimento.
- ² Le sedute si tengono in giorni feriali, di regola nelle ore serali e a Palazzo Civico.
- ³ Le commissioni possono validamente deliberare se è presente la maggioranza dei membri che le compongono.
- ⁴ Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il presidente, o, in sua assenza, il vicepresidente.
- ⁵ Le commissioni sono convocate dal presidente, per il tramite della Cancelleria comunale, di regola con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

Art. 53 Rapporti 100

- ¹ Le commissioni allestiscono rapporto scritto con le relative proposte e lo depositano presso la Cancelleria almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.



- ² La Cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al Municipio ed ai singoli consiglieri comunali.
- ³ Possono essere presentati rapporti di minoranza.

Art. 54 Esclusioni 101 102

- ¹ Non possono fare parte della commissione della gestione:
 - a. i membri del Municipio e i supplenti;
 - b. i congiunti nei gradi seguenti: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati;
 - c. coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del Municipio, i loro supplenti o il Segretario comunale.
- ² Coloro che rivestivano la carica di Municipale o supplente nell'anno precedente, possono far parte della commissione della gestione, senza tuttavia partecipare alle deliberazioni sulla gestione del periodo in cui rivestivano la carica.
- ³ La carica di membro o di supplente della commissione è obbligatoria.

Art. 55 Sostituzione 103

I gruppi possono sostituire i membri nelle commissioni permanenti e speciali nel corso della legislatura.

Art. 56 Compiti della commissione della gestione 104 105

- ¹ L'esame della gestione è di competenza della commissione omonima.
- ² Essa esamina e preavvisa:
 - a. il preventivo;
 - b. le proposte per progetti che richiedono una decisione del Consiglio comunale in virtù dell'art. 9, quando l'esame non rientra nella competenza esclusiva di un'altra commissione. In quest'ultimo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari. Entro 7 giorni dalla ricezione del messaggio, il presidente, sentiti gli altri membri della commissione, informa il Municipio e il presidente del Consiglio comunale se la commissione intende avvalersi di tale facoltà;
 - c. il consuntivo.

Art. 57 Compiti della commissione edilizia 106 107

La commissione edilizia esamina e preavvisa i progetti relativi alle opere pubbliche di ogni genere.

Art 57 bis Compiti della commissione pianificazione del territorio 108

La commissione della pianificazione del territorio esamina e preavvisa le proposte di adozione, aggiornamento o modifica del piano regolatore, comprese quelle che scaturiscono da mozioni.

Art. 58 Compiti della commissione delle petizioni 109 110

La commissione delle petizioni esamina e preavvisa:

- a. le dimissioni e la rinuncia alla carica sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
- b. le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c. le proposte di nuovi regolamenti comunali e di modifiche degli stessi non demandate ad altra commissione permanente o speciale;
- d. le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre commissioni;
- e. le proposte di particolare rilevanza giuridica.

Art. 59 Messaggi municipali: attribuzioni 111

Il Municipio designa la o le commissioni a cui sottoporre per preavviso il messaggio e le proposte municipali.

Tali proposte vengono di regola sottoposte ad una sola commissione secondo un criterio di preponderanza degli argomenti.

Art. 60 Esame degli atti 112

Le commissioni o le loro delegazioni hanno la facoltà di esaminare gli atti dell'Amministrazione, i verbali e gli archivi, per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

Art 60 bis Rapporti con i funzionari dell'Amministrazione 113

- ¹ All'atto di trasmissione del messaggio ai sensi dell'art. 59, o qualora una mozione venga trasmessa alla commissione competente ai sensi dell'art. 40 cpv. 2, il Municipio avrà cura d'indicare il o i funzionari dell'Amministrazione permanentemente autorizzati a conferire con i commissari di cui al punto 2.
- ² Sono di regola liberamente autorizzati a conferire con i funzionari dell'Amministrazione comunale designati dal Municipio, limitatamente alla materia oggetto del messaggio o della mozione e nei limiti temporali stabiliti dall'art. 105 LOC:
 - a. il relatore designato dalla commissione;
 - b. il presidente della commissione;
 - c. ogni membro della commissione che, avendone fatto richiesta, venga in tal senso autorizzato dalla maggioranza della commissione.



CAPITOLO VI Il Municipio

Art. 61 Composizione ed elezione 114 115

- ¹ Il Municipio esplica funzioni esecutive, dirigendo collegialmente gli affari comunali in base alle competenze previste dalla legge.
- ² Esso si compone di 7 membri e 3 supplenti.
- ³ La carica è obbligatoria.
- ⁴ L'elezione ha luogo contemporaneamente a quella del Consiglio comunale.

Art. 62 Il Municipio 116 117 118 119 120 121

- ¹ Il Municipio, riservate le competenze delegate:
 - a. pianifica l'attività del Comune, dirige l'Amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del Comune, comprese le procedure amministrative;
 - b. propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea e del Consiglio comunale;
 - c. informa il Consiglio comunale sulle decisioni prese quando ne è interpellato;
 - d. svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti, dai regolamenti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dai regolamenti comunali;
 - e. tiene e aggiorna i cataloghi civici, il registro della popolazione e delle imprese e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti;
 - f. esercita le funzioni di polizia locale, giusta gli art. 107 LOC e 23-26 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
 - g. allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge e propone il moltiplicatore d'imposta giusta l'art. 177 cpv. 2 LOC;
 - h. provvede all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi, al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute;
 - i. provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, all'impiego dei capitali, all'accensione e al rinnovo dei prestiti secondo i bisogni di liquidità del Comune;
 - l. fa eseguire i regolamenti comunali;
 - m. assume i collaboratori comunali secondo le modalità previste dal ROCCL;
 - n. delibera in tema di commesse pubbliche;
 - o. preavvisa al Consiglio comunale tutte le questioni di competenza dello stesso;

- p. amministra l'azienda comunale, i legati, i beni comunali e i fondi speciali di qualsiasi natura appartenenti al Comune e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi;
 - q. rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti;
 - r. adotta il sigillo comunale in conformità all'art. 3 RALOC;
 - s. tutela gli interessi del Comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali ed amministrative, informando il Consiglio comunale.
- ² Il Municipio esercita le competenze delegategli ai sensi dell'art. 9 bis.
- ³ Il Municipio, riservato l'obbligo di discrezione, informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse generale.

Art 62 bis Delega 122 123 124 125

- ¹ Il Municipio è autorizzato a delegare al Segretario comunale, ai servizi dell'Amministrazione e dell'azienda comunale, nonché ai rispettivi funzionari, competenze decisionali amministrative, ivi comprese quelle della Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE) e della LEDP che la LOC o leggi speciali non attribuiscono in modo vincolante al Municipio, come pure facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate le leggi speciali. Le competenze delegate sono stabilite tramite ordinanza municipale.
- ² Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli.
- ³ Contro le decisioni oggetto di delega è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 62 ter Controllo finanze 126 127 128 129

- ¹ Il Municipio istituisce un servizio comunale di Controllo finanze ai sensi dell'art. 180 cpv. 3 LOC.
- ² Il Municipio disciplina le modalità operative.

Art. 63 Dicasteri 130

- ¹ Il Municipio è diviso in dicasteri per agevolare l'esame degli oggetti di sua competenza e l'esecuzione delle decisioni municipali.
- ² Nessun Municipale può rifiutare il dicastero che gli è attribuito.
- ³ L'assegnazione dei dicasteri può essere modificata nel corso del quadriennio con decisione municipale a maggioranza dei presenti.
- ⁴ Il singolo Municipale non può prendere decisioni vincolanti.

Art. 64 Seduta costitutiva

- ¹ Il Municipio si riunisce in seduta costitutiva dopo l'elezione del Sindaco.
- ² Esso provvede alla nomina tra i suoi membri del Vicesindaco, all'istituzione dei dicasteri e alla nomina delle commissioni e delle

delegazioni, nonché alla convocazione del Consiglio comunale in seduta costitutiva e all'incombenza di cui all'art. 62 lett. s) del presente Regolamento.

Art. 65 Sedute 131 132 133

- ¹ Il Municipio stabilisce le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana.
- ² Il Municipio è inoltre convocato dal Sindaco nel rispetto dei disposti dell'art. 93 LOC.
- ³ Le sedute sono dirette dal Sindaco, che è responsabile della loro preparazione in applicazione dell'art. 98 LOC. Per la preparazione e lo svolgimento delle sedute il Municipio può dotarsi di un sistema di gestione elettronica dei documenti, a condizione che sia garantita la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati, riservato l'art. 104 LOC. Le sedute hanno luogo nella sala del Municipio a Palazzo Civico; se speciali ragioni lo giustificano, esse possono essere tenute in altro locale, purché non sia un pubblico esercizio.
- ⁴ La partecipazione alle sedute è obbligatoria. In caso di impedimento i municipali sono tenuti ad avvertire tempestivamente il Sindaco o chi ne fa le veci.
- ⁵ Il Municipio può deliberare solo alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.
- ⁶ I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei municipali e solo nel numero necessario a comporla.
- ⁷ I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se viene a mancare la maggioranza assoluta.
- ⁸ I supplenti sono designati per sorteggio, in primo luogo fra quelli appartenenti al o ai gruppi rappresentanti il Municipale o i municipali mancanti.

Art. 66 Funzionamento

Per quanto concerne il funzionamento del Municipio si fa riferimento alle relative norme della LOC.

Art. 67 Pubblicazione delle risoluzioni e informazione 134

- ¹ Il Sindaco provvede entro 5 giorni all'esposizione delle risoluzioni municipali agli albi comunali, se ciò è previsto dalle leggi o è richiesto dall'interesse generale.
- ² Il Municipio informa la popolazione su problemi comunali di particolare interesse, segnatamente tramite bollettini, circolari, conferenze stampa, dibattiti, comunicati e il sito web della Città.



Art. 68 Spese non preventivate 135 136

Il Municipio può fare annualmente spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale fino all'importo massimo di CHF 100'000.--

CAPITOLO VII Il Sindaco

Art. 69 Attribuzioni generali 137 138

- ¹ Il Sindaco rappresenta il Comune, presiede il Municipio, coordina l'attività del collegio municipale e dirige l'amministrazione comunale con le competenze conferite dalla legge.
- ² Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull'attività dei collaboratori e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del Municipio.

Art. 70 Supplenza

In caso di assenza il Sindaco è supplito nelle sue funzioni dal Vicesindaco, e in assenza di questo, dal Municipale più anziano per carica, subordinatamente per età.

Art. 71 Competenze e funzioni del Sindaco 139

Le attribuzioni particolari del Sindaco sono disciplinate dall'art. 119 LOC.

CAPITOLO VIII Commissioni e delegazioni di nomina municipale

Art. 72 Commissioni e delegazioni obbligatorie 140 141 142 143 144

- ¹ Il Municipio nomina le seguenti commissioni e delegazioni previste dalla legge:
 - a. *abrogato*;
 - b. commissione scolastica;
 - c. delegazione tributaria;
 - d. *abrogato*;
 - e. *abrogato*.
- ² Di ogni commissione o delegazione deve far parte almeno un municipale.
- ³ Le commissioni e delegazioni di cui al presente articolo hanno gli attributi ed i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie.



Art 72 bis Autorità regionale di protezione (ARP) 145 146 147

Il Municipio nomina il presidente, i membri permanenti, i loro supplenti e i segretari delle ARP che hanno sede nel Comune, conformemente alla Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore dell'adulto dell'8 marzo 1999 (LPMA).

Art. 73 Commissioni facoltative 148 149 150

- ¹ Il Municipio nomina le commissioni previste dalla legislazione comunale e ogni altra commissione che ritiene opportuna per l'espletamento dei suoi compiti.
- ² *Abrogato.*
- ³ Anche per queste commissioni vale la norma stabilita dall'art. 72 cpv. 2.

Art. 74 Attribuzioni 151 152

- ¹ Riservate le competenze stabilite da leggi speciali, le commissioni e delegazioni svolgono gli incarichi loro assegnati dall'esecutivo.
- ² Le commissioni hanno il diritto di prendere visione degli atti riguardanti l'Amministrazione comunale relativi a oggetti di loro pertinenza durante il periodo che intercorre tra la convocazione e la riunione.

Art. 75 Funzionamento 153 154

- ¹ Le commissioni facoltative si compongono di un numero di membri definito dal Municipio.
- ² Esse nominano nel proprio seno un presidente. Il segretario può essere esterno alla commissione.
- ³ Le commissioni possono deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Esse tengono un verbale delle proprie sedute.

CAPITOLO IX Organizzazione dei quartieri

Art. 76 Servizi 155 156 157

- ¹ Il Municipio provvede alla posa di almeno un albo comunale per ogni quartiere.
- ² Il Municipio stabilisce nel decreto di convocazione dell'Assemblea comunale il numero e la distribuzione degli uffici elettorali, tenendo conto dei quartieri e degli iscritti in catalogo, nonché i giorni e gli orari di voto.
- ³ Gli uffici e i servizi dell'Amministrazione sono razionalmente ripartiti sul territorio comunale.

Art. 77 Commissioni di quartiere 158 159 160 161 162

- ¹ Le commissioni di quartiere sono organismi di natura consultiva di partecipazione della comunità locale alla vita cittadina e sono rappresentative degli interessi dei singoli quartieri. In particolare, esse hanno il compito di stimolare la conoscenza, il dibattito, la collaborazione dei cittadini su tutti i temi legati alla vita sociale ed amministrativa della Città, di interpretare la voce e le esigenze della popolazione e di favorire la più efficace rispondenza della pubblica amministrazione ai problemi generali e particolari del quartiere.
- ² L'Amministrazione comunale, compatibilmente con i bisogni e le risorse disponibili, mette a loro disposizione spazi idonei attrezzati per lo svolgimento della relativa attività.
- ³ Il Municipio ogni quadriennio, entro il mese di luglio, ratifica le seguenti commissioni di quartiere: Brè-Aldesago, Barbengo, Besso, Breganzona, Cadro, Carabbia, Carona, Cassarate-Castagnola, Centro, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Loreto, Molino Nuovo, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona, Sonvico, Val Colla, Viganello e Villa Luganese.
- ⁴ Il Municipio deve consultare la commissione di quartiere in caso di progetti e questioni importanti che toccano il quartiere e può sostenere progetti di interesse pubblico proposti dalla commissione di quartiere.
- ⁵ Il Municipio può istituire commissioni ad hoc su specifici temi, coinvolgendo più commissioni di quartiere.
- ⁶ Il Municipio istituisce un ufficio quartieri con il compito di fungere da intermediario tra le commissioni di quartiere, l'Amministrazione comunale e il Municipio e, più in generale, di attuare gli indirizzi voluti dall'Esecutivo.

Art 77 bis Composizione e organizzazione 163 164

- ¹ Le commissioni di quartiere sono composte da persone residenti nel quartiere secondo la seguente chiave di riparto:
 - un rappresentante per ogni partito rappresentato in Municipio, proposto dal rispettivo partito;
 - un equal numero di rappresentanti eletti dall'assemblea di quartiere entro 45 giorni dall'inizio della legislatura, possibilmente scelti tra le associazioni e i patriziati esistenti nel quartiere, se da essi richiesto.
- ² I membri hanno lo stesso potere di rappresentanza. Il membro riceve un'indennità di CHF 100.-- per ogni seduta, per un massimo di CHF 500.- per anno di legislatura.
- ³ Ogni commissione di quartiere elegge - a maggioranza assoluta dei suoi membri - il presidente della commissione. In caso di parità o di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta viene eletto, tramite ulteriore votazione, il candidato che raggiunge il maggior numero di voti.



- ⁴ Il presidente della commissione di quartiere convoca, anche su istanza di almeno un terzo dei membri della commissione, la commissione di quartiere e presiede le relative sedute.
- ⁵ Tutti i presidenti delle commissioni di quartiere si riuniscono, di regola, una volta all'anno nella conferenza dei presidenti con lo scopo di assicurare lo scambio di informazioni su esperienze ed iniziative intraprese dalle commissioni.
- ⁶ L'assemblea di quartiere è convocata dalla commissione di quartiere, di regola, una volta all'anno allo scopo di informare i cittadini sull'attività svolta, di promuovere il dibattito su tali attività, sugli indirizzi e sulle scelte del Municipio e su altri temi di attualità.
- ⁷ Di regola, il Municipio incontra la popolazione dei diversi quartieri una volta nel corso della legislatura.
- ⁸ Per altri aspetti organizzativi qui non espressamente indicati fanno stato le indicazioni dell'ufficio quartieri.
- ⁹ Al Consiglio comunale viene inviato un rapporto annuale sull'attività delle commissioni di quartiere inserito nel consuntivo.

Art. 78 Scioglimento 165 166 167

- ¹ Il Municipio ha la facoltà di sciogliere le commissioni di quartiere in caso di mancato funzionamento per un periodo prolungato superiore ai 6 mesi.
- ² La costituzione di una nuova commissione di quartiere deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla decisione di scioglimento.

TITOLO TERZO

I dipendenti comunali

Art. 79 Assunzione dei dipendenti 168 169 170 171

- ¹ Il Municipio nomina il Segretario comunale e i collaboratori del Comune previsti da leggi speciali o dal Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori della Città di Lugano (ROCCL) del 12 novembre 2018.
- ² Il Municipio può assumere altre persone in caso di necessità secondo le modalità previste dal ROCCL.

Art. 80 Nomina 172 173

Abrogato.

Art. 81 Periodo di prova 174 175

Abrogato.

Art. 82 Rapporto di impiego 176 177 178

La costituzione del rapporto di impiego, i diritti e i doveri dei collaboratori, la loro responsabilità per danni e disciplinare, come pure la fine del rapporto di impiego, sono regolati dal ROCCL e dalle specifiche norme cantonali.

Art. 83 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi 179 180

Prima di entrare in carica, il Segretario comunale, i collaboratori abilitati ad allestire perizie o rapporti di contravvenzione, il delegato per l'inventario obbligatorio per il decesso, gli agenti comunali di polizia e i messaggeri rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Municipio, del seguente tenore:

"Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio".

Art. 84 Segretario comunale 181 182

1) Attribuzioni generali

¹ Il Segretario comunale è responsabile della cancelleria ed è il capo del personale

² Egli dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati da leggi e Regolamenti o richiesti dal Municipio o dal Sindaco.

Art. 85 183 184 185

2) Attribuzioni particolari

In particolare il Segretario:

- a. firma col Sindaco o chi ne fa le veci gli atti del Comune e, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dal Municipio. Sono riservate le competenze secondo la LOC e il presente Regolamento.
- b. redige il verbale del Consiglio comunale e del Municipio;
- c. è responsabile della corretta gestione dell'archivio amministrativo e dell'archivio storico del Comune in base alla Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch).
- d. esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC).
- e. è responsabile del sigillo comunale e del suo uso.

TITOLO QUARTO

Onorari, stipendi, diarie e indennità

Art. 86 Grado di occupazione, onorari del Sindaco e dei municipali 186 187

- ¹ Il grado di occupazione del Sindaco è del 60%; quello dei municipali è del 50%.
- ² L'onorario dei membri del Municipio, riferito al grado di occupazione di cui al cpv. 1, è calcolato in base allo stipendio massimo della classe 25 della scala degli stipendi prevista dal ROCCL.
- ³ I membri del Municipio ricevono inoltre le indennità per le sedute delle commissioni e delegazioni di cui fanno parte.
- ⁴ I supplenti municipali ricevono CHF 200.-- per ogni seduta dell'esecutivo a cui sono chiamati a partecipare e CHF 100.-- per le altre missioni.
- ⁵ Gli onorari del Sindaco e dei municipali sono adeguati al rincaro.

Art. 87 Diarie ed indennità per missioni 188 189

- ¹ Quale rimborso spese annuale per la rappresentanza sono previsti i seguenti importi:
 - a. CHF 15'000.-- per il Sindaco;
 - b. CHF 10'000.-- per il Vicesindaco;
 - c. CHF 5'000.-- per i municipali.
- ² Per le missioni e funzioni straordinarie regolarmente autorizzate, i membri delle commissioni e delegazioni, ad eccezione dei municipali, ricevono le seguenti diarie ed indennità:
 - a. per giornata: CHF 125.--;
 - b. per mezza giornata: CHF 70.--;
 - c. per ogni pernottamento: CHF 140.--.
- ³ Vengono inoltre rimborsate le spese di trasferta in base alla tariffa di prima classe delle FFS e alla tariffa corrispondente per gli altri mezzi di trasporto, mentre che, per i viaggi in aereo, sarà riconosciuta la tariffa economy.
- ⁴ Dalle diarie e indennità suddette, verranno dedotti gli eventuali rimborsi accordati da altri enti.
- ⁵ Per casi speciali e particolarmente per missioni fuori cantone, il Municipio potrà, di volta in volta, aumentare adeguatamente le diarie fissate dal presente articolo fino alla concorrenza delle spese effettivamente sopportate.
- ⁶ *Abrogato.*

Art. 88 Diarie e indennità 190 191 192 193

- ¹ I Consiglieri comunali ricevono un'indennità di CHF 140.-- per ogni seduta del Consiglio comunale e per ogni seduta delle commissioni permanenti e speciali alle quali partecipano integralmente. L'indennità è

dimezzata in caso di partecipazione parziale, ossia arrivo mezz'ora dopo l'inizio o partenza mezz'ora prima del termine della seduta.

- ² Di principio i membri delle delegazioni e commissioni nominate dal Municipio ricevono un'indennità di CHF 140.-- per ogni seduta alla quale partecipano integralmente. L'indennità è dimezzata in caso di partecipazione parziale, ossia arrivo 1/2 ora dopo l'inizio o partenza 1/2 ora prima del termine della seduta. Per i membri di commissioni facoltative ai sensi dell'art. 73 possono essere stabilite, in via di Ordinanza, indennità fino a CHF 1'000.-- per seduta
- ³ Il presidente del Consiglio comunale riceve un'indennità annua supplementare di CHF 3'000.--.
I presidenti delle commissioni permanenti ricevono un'indennità annua di CHF 1'200.--.
I presidenti delle commissioni speciali ricevono un'indennità annua supplementare di CHF 600.--.
- ⁴ Gli importi succitati sono adeguati al rincaro all'inizio di ogni quadriennio.

Art. 89 Stipendi dei dipendenti 194

Gli stipendi dei collaboratori del Comune sono determinati dal ROCCL.

TITOLO QUINTO Gestione finanziaria e contabilità

Art 89 bis Contenuto dei messaggi municipali 195

I messaggi municipali devono precisare le conseguenze finanziarie ed amministrative dell'oggetto proposto nonché il suo inserimento nel conto degli investimenti.

Art. 90 Bilancio preventivo e conto consuntivo 196 197

- ¹ Il Municipio presenta ogni anno al Consiglio comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comune, dei legati, dei fondi speciali e dell'azienda comunale.
- ² I conti si estendono alla gestione dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art 90 bis Controllo finanziario e di gestione 198 199 200 201

- ¹ Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il Comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del Municipio.
- ² *Abrogato.*
- ³ Nell'ambito delle sue competenze quale organo con funzione di vigilanza finanziaria sull'Amministrazione comunale la commissione della

gestione ha il diritto di prendere conoscenza, tramite il Municipio, del contenuto dei rapporti dell'organo di controllo, come pure di richiedere informazioni ritenute necessarie e verifiche supplementari.

Art. 91 Norme per la gestione finanziaria 202

Il contenuto e la forma del bilancio preventivo, del conto consuntivo, del conto amministrativo, la tenuta della contabilità e le modalità di incasso e di pagamento sono retti dalla LOC, nonché dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 22 maggio 2019 (RGFCC).

Art 91 bis Società private 203 204 205

- ¹ Unitamente ai consuntivi, annualmente e separatamente, il Municipio trasmette per informazione al Consiglio comunale i conti annuali di tutte le società, di qualsiasi forma giuridica, alla quale la Città partecipa.
- ² *Abrogato.*

Art. 92 Incassi e pagamenti

Il Comune tiene i conteggi dei conti correnti postali e dei conti correnti bancari, attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi ed i pagamenti.

Art. 93 Autorizzazioni a riscuotere 206

Il Segretario comunale, il direttore, il vicedirettore e i collaboratori della Divisione finanze designati dal Municipio sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, come pure ad accettare pagamenti in contanti.

Art. 94 Diritto di firma 207

Sindaco, Vicesindaco, Segretario comunale e i collaboratori della Divisione finanze designati dal Municipio hanno diritto di firma collettiva per le operazioni relative ai conti correnti. I diritti di firma sono definiti da apposita risoluzione municipale.

TITOLO SESTO I beni comunali

Art. 95 Suddivisione 208

- ¹ I beni comunali si suddividono in beni amministrativi e in beni patrimoniali.
- ² I beni amministrativi comprendono gli attivi che servono direttamente all'esecuzione di compiti pubblici. Sono compiti pubblici quelli eseguiti in forza del diritto pubblico o a seguito di scelte di interesse collettivo.

- ³ L'uso dei beni amministrativi è disciplinato dal Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989.
- ⁴ I beni patrimoniali comprendono gli attivi privi di uno scopo pubblico diretto.

Art. 96 Alienabilità 209

- ¹ I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere dati in pegno.
- ² I beni patrimoniali possono essere alienati purchè non siano pregiudicati gli interessi collettivi.

Art. 97 Amministrazione

- ¹ L'amministrazione dei beni comunali compete al Municipio.
- ² Il Municipio tiene aggiornato in apposito registro l'inventario dei beni amministrativi e patrimoniali, mobili e immobili del Comune, nonché l'elenco dei passivi separati per categoria.
- ³ Esso tiene inoltre aggiornati gli inventari dei beni immobili di spettanza dei fondi e legati affidati alla sua amministrazione.

Art. 98 Alienazioni e locazioni 210

- ¹ Alienazioni, affitti e locazione dei beni comunali o di pertinenza di fondi o legati, mobili o immobili, devono essere fatti per pubblico concorso e annunciati agli albi comunali almeno 7 giorni prima della scadenza.
- ² In casi eccezionali, quando al Comune non ne può derivare danno o quando l'interesse generale lo giustifica, il legislativo può autorizzare il Municipio a procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette.
- ³ Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

Art. 99 Lavori, forniture prestazioni di servizio 211 212 213 214

Abrogato.

TITOLO SESTO BIS

Opere pubbliche

Art 99 bis Opere edili e del genio civile 215 216

- ¹ Per la progettazione di opere con mandati a terzi il Municipio, se non dispone di una linea di credito nell'ambito del preventivo del conto di gestione corrente, presenta al Consiglio comunale la richiesta di credito per il progetto di massima e la stima dei costi di realizzazione.

- ² Sulla base del progetto di massima e della stima dei costi approvati dal Consiglio comunale, il Municipio presenta al legislativo la richiesta di credito per l'allestimento del progetto e del preventivo definitivi.
- ³ Sulla base del progetto e del preventivo definitivi il Municipio presenta al Consiglio comunale la richiesta per il credito di costruzione.
- ⁴ Nei casi in cui il credito di costruzione votato dal Consiglio comunale supera l'ammontare complessivo di 1 milione di franchi, il Municipio informa il Consiglio comunale due volte all'anno, entro fine giugno e entro fine dicembre, sullo stato di avanzamento dell'opera e sull'evoluzione dei costi in rapporto ai lavori ancora da eseguire e al credito votato.

TITOLO SETTIMO

Enti esterni, azienda comunale

Art. 99 ter Ente autonomo di diritto pubblico 217 218

- ¹ Il Comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.
- ² Lo statuto deve in particolare contenere:
 - scopi e compiti;
 - organi, loro competenze e funzionamento;
 - meccanismo di controllo degli organi comunali;
 - misura in cui l'ente soggiace al controllo degli organi comunali;
 - finanziamento, copertura del disavanzo, ripartizione degli utili;
 - eventuali mandati di prestazione;
 - modalità di scioglimento.Esso è adottato dal Consiglio comunale, secondo le modalità previste per il Regolamento comunale e deve essere approvato dal Consiglio di Stato.
- ³ Il Comune può attribuire il compito all'ente di diritto pubblico mediante mandato di prestazione. È applicabile l'art. 193b LOC.
- ⁴ I conti dell'ente devono essere approvati dal Consiglio comunale.
- ⁵ Lo scioglimento, possibile in ogni tempo se non vi si oppongono interessi preponderanti, è deciso dal Consiglio comunale secondo le modalità previste dallo statuto e ratificato dal Consiglio di Stato.

Art. 100 Azienda 219 220

- ¹ È costituita un'azienda comunale ai sensi dell'art. 192b e seguenti LOC per l'esercizio di servizi pubblici. Essa è denominata Azienda acqua potabile.
- ² L'azienda non ha personalità giuridica ed è disciplinata dalle norme della LOC e da apposito regolamento. Sono riservati disposti di legge speciali e direttive settoriali.

TITOLO SETTIMO BIS

Protezione dei dati

Art 100 bis Protezione dei dati e trasparenza 221 222

Il Municipio nomina il delegato alla protezione dei dati, il delegato alla trasparenza e il responsabile dell'informazione attiva in base alla Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT). Al delegato sono attribuite le competenze delle specifiche legislazioni. Egli redige un resoconto annuo delle attività per il Municipio e il Consiglio comunale.

Art. 100 ter Archivi dati 223

- ¹ Il Comune può gestire archivi dati per la registrazione, la gestione, e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.
- ² L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del Comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.
- ³ Il Comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.

Art. 100 quater Gestione degli archivi dei dati e norme applicabili 224 225

- ¹ Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.
- ² Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.
- ³ Le registrazioni ausilio di mezzi tecnici delle sedute del Consiglio comunale possono essere conservate per scopi storico-archivistici, nel rispetto delle disposizioni della LArch.

TITOLO SETTIMO TER

Politica dell'alloggio e dei locali di attività a pigioni contenute

Art. 100 quinquies Politica dell'alloggio e dei locali di attività a pigioni contenute 226

- ¹ Il Comune promuove il mantenimento e lo sviluppo di abitazioni a pigioni accessibili alla maggioranza della popolazione (redditi medi e bassi), con particolare attenzione ai bisogni delle famiglie e delle persone anziane, come pure alla qualità ecologica delle abitazioni e alla loro distribuzione adeguata nel territorio della Città.
- ² Esso promuove pure la disponibilità di locali di attività a pigioni contenute, compatibili con il contesto residenziale.
- ³ Il Municipio elabora un programma coerente con gli obiettivi dei cpv. 1 e 2 e riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla realizzazione del programma.
- ⁴ Per attuare questa politica, il Comune:
 - a. promuove le necessarie misure pianificatorie volte a favorire il mantenimento e lo sviluppo di abitazioni a pigione moderata. Cura inoltre la consulenza di enti, privati e cittadini per l'attuazione degli obiettivi in materia di alloggio a pigione moderata. A questo scopo designa un servizio all'interno dell'Amministrazione comunale o delega a terzi questo compito;
 - b. costituisce e/o partecipa a una o più organizzazioni di utilità pubblica riconosciute ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 e 3 della Legge federale che promuove un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati del 21 marzo 2003 (LPrA), per attuare il programma di cui ai capoversi precedenti, segnatamente tramite acquisti, ristrutturazioni e nuove costruzioni;
 - c. può acquistare terreni da destinare alla costruzione di abitazioni e locali di attività a pigione moderata e può metterne a disposizione di organizzazioni di utilità pubblica riconosciute;
 - d. può sostenere iniziative di altri enti che offrono abitazioni o locali di attività a pigioni moderate;
 - e. può sostenere anche iniziative della cassa pensioni di Lugano se compatibili con gli obiettivi dei cpv. 1 e 2.

TITOLO SETTIMO QUATER

Art. 100 sexties Protezione ambientale 227

- ¹ Il Comune di Lugano, al fine di migliorare la qualità dell'aria e l'uso razionale dell'energia, può favorire l'utilizzo di fonti energetiche indigene rinnovabili (energia solare, calore ambientale, geotermia, legna), tenendo tuttavia in considerazione le zone già approvvigionate con il gas.
- ² Prende d'intesa con il Cantone, i provvedimenti di natura edile, di esercizio, di canalizzazione o di limitazione del traffico.
- ³ Tutela l'igiene del suolo e dell'abitato secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.
- ⁴ Vigila sul mantenimento e il miglioramento del patrimonio forestale e tutela i contenuti naturalistici del territorio.
- ⁵ Regolamenta, con apposita normativa, la separazione, la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti.
- ⁶ Promuove azioni di sensibilizzazione e d'istruzione della popolazione.
- ⁷ Il Comune e le aziende da esso controllate rinunciano all'acquisto di nuove partecipazioni dirette o indirette ad aziende che gestiscono centrali e impianti nucleari o a carbone. Essi devono vendere le partecipazioni esistenti di questo tipo non appena sia possibile farlo senza subire perdite finanziarie superiori al 5% del costo d'acquisto.

TITOLO OTTAVO

Decisioni, rimedi di diritto, contravvenzioni e multe

Art. 101 Decisione digitale 228 229

Un atto amministrativo costituente una decisione può essere emanato tramite dispositivi completamente automatizzati, a condizione che una base legale lo ammetta e che non sussista né una discrezionalità, né un margine di valutazione.

Art 101 bis Ricorsi 230

- ¹ Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni, riservate le leggi speciali. Le decisioni del Consiglio di Stato sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.
- ² Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.
In questi casi il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso la sospensione della decisione.



Art. 102 Multa, cauzione 231

- ¹ Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.
- ² Il massimo della multa è di CHF 10'000.--; restano riservate le leggi speciali.
- ³ I rapporti contravvenzionali e le multe fino a CHF 300.-- possono essere delegati ai servizi dell'Amministrazione comunale. I dettagli sono stabiliti in via d'ordinanza municipale.

Art. 103 Procedura, pagamento e prescrizione

La procedura, i ricorsi, il pagamento, la prescrizione e la commutazione sono disciplinati dagli articoli 147 - 150 LOC.

TITOLO NONO

Regolamenti, ordinanze, tasse ed indennità

Art. 104 Regolamenti 232 233

- ¹ Il Consiglio comunale disciplina mediante regolamento le materie che rientrano nelle sue competenze.
- ² I regolamenti sono esposti al pubblico, previo avviso agli albi comunali, per un periodo di 45 giorni durante il quale è data facoltà di referendum. È ammesso il ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni a contare dall'inizio dell'esposizione. Essi sono successivamente trasmessi al Consiglio di Stato per l'approvazione. Il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all'albo comunale.

Art. 105 Ordinanze 234

- ¹ Il Municipio disciplina in via d'ordinanza materie di competenza propria o ad esso delegate da leggi o regolamenti.
- ² Le ordinanze sono esposte agli albi comunali per un periodo di 30 giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 106 Tasse ed indennità

Le tasse e tariffe in materia di polizia locale nonché l'ammontare delle indennità per prestazioni e interventi del Comune richiesti da privati che esulano dai normali compiti, sono stabilite da speciale regolamento.



Art. 107 Sportule

Il Municipio fissa tramite ordinanza l'ammontare delle tasse di cancelleria.

Art. 108 Raccolta della legislazione comunale 235

- ¹ Il Municipio cura la pubblicazione e l'aggiornamento della legislazione comunale della Città di Lugano.
- ² *Abrogato.*
- ³ *Abrogato.*
- ⁴ L'inclusione nella raccolta o l'esclusione di una norma legale e le indicazioni contenute nella stessa circa l'abrogazione totale o parziale di un regolamento o di un'ordinanza non pregiudicano le questioni che possono sorgere circa l'applicazione e l'interpretazione delle norme legislative ed esecutive di cui si tratta.

TITOLO DECIMO

Disposizioni finali

Art. 109 LOC 236

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni della LOC, del relativo regolamento di applicazione e del RGFCC, nonché ogni altra norma legale applicabile.

Art. 110 Entrata in vigore

- ¹ Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
- ² Esso sarà poi stampato e consegnato a ogni cittadino attivo del Comune che ne farà richiesta, dietro pagamento della tassa di cancelleria. Il documento è pure reperibile sul sito della Città di Lugano.
- ³ *Abrogato.*
- ⁴ *Abrogato.*

Art 110 bis Riduzione dei costi 237

Gli importi definiti dall'art. 48 cpv. 2 sono ridotti del 20% per gli anni 2016-2018.

Art. 111 Norma abrogativa

Sono abrogati il Regolamento comunale e il Regolamento interno del Consiglio comunale del 20 novembre 1951, approvati dal Consiglio di Stato il 1 febbraio 1952, nonché ogni altra disposizione incompatibile.



Per il Consiglio comunale

Il presidente

Il Segretario

Gli scrutatori

Fabio Amadò

Armando Zoppi


Francesca Felder


Marco Probst

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 14 marzo 1989.
Pubblicato periodo compreso tra il 20 marzo e il 18 aprile 1989.
Approvato dal Dipartimento dell'Interno, per delega del Consiglio di Stato, con
ris. del 19 dicembre 1989.

Allegati:

- 1 stemma comunale
- 2 limiti del territorio e quartieri
- 3 stemmi dei quartieri







Barbengo



Besso



Brè-Aldesago



Breganzona



Cadro



Carabbia



Carona



Castagnola-
Cassarate



Centro



Cureggia



Davesco-
Soragno



Gandria



Loreto



Molino Nuovo



Pambio-
Noranco



Pazzallo



Pregassona



Sorvico



Val Colla



Villa Luganese



Viganello



Note

- 1 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al 15 novembre 2004, approvato dalla Sezione degli Enti locali il 19 gennaio 2005, in vigore retroattivamente dal 6 aprile 2004.
 - 2 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
 - 3 Cpv. 1 e 3 modificati dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposti al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
 - 4 Cpv. 1 modificato dal Consiglio comunale il 4 aprile 2022, esposto al pubblico dal 7 aprile al 7 giugno 2022, approvato dalla Sezione degli Enti locali con decisione n. 3276 del 13 giugno 2022.
 - 5 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al 15 novembre 2004, approvato dalla Sezione degli Enti locali il 19 gennaio 2005, in vigore retroattivamente dal 6 aprile 2004.
 - 6 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
 - 7 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
 - 8 Modificato dal Consiglio Comunale l'8 maggio 1995, esposto al pubblico dal 9 maggio all'8 giugno 1995, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-3906 del 23 giugno 1995.
 - 9 Modificato d'ufficio dal Consiglio di Stato con ris. no. 4203 del 21 settembre 1998.
 - 10 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
 - 11 Cpv. 1 lett. a) e f) modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
 - 12 Cpv. 1 lett. c) modificato dal Consiglio Comunale il 1° ottobre 2012, esposto al pubblico dal 4 ottobre al 19 novembre 2012, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-12122, del 3 dicembre 2012.
 - 13 Cpv. 1 lett. o) e p) modificate dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposte al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvate dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
 - 14 Cpv. 1 lett. c), m) e p) modificate dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposte al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvate dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-15692, del 23 settembre 2020.
 - 15 Adottato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
-

Note

- 16 Cpv. 1 lett. a., b., c., d., f., e cpv. 2 modificati dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposti al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
 - 17 Cpv. 1 lett. e) modificata dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposta al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvata dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
 - 18 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
 - 19 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
 - 20 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
 - 21 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
 - 22 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
 - 23 Cpv. 4 e 5 modificati dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposti al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
 - 24 Cpv. 4 e 5 modificati dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposti al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
 - 25 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
 - 26 Cpv. 3 modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
 - 27 Cpv. 4 adottato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
 - 28 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 1994, esposto al pubblico dal 17 ottobre al 16 novembre 1994, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-3421 del 16 dicembre 1994.
 - 29 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
 - 30 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
 - 31 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del
-

Note

- 23 novembre 2000.
- 32 Modificato dal Consiglio Comunale il 4 ottobre 1993, esposto al pubblico dal 14 ottobre al 12 novembre 1993, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-3171 del 13 giugno 1994.
- 33 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
- 34 Cpv. 4 modificato dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
- 35 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 36 Marginale, cpv. 2 e cpv. 3 modificati dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposti al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 37 Cpv. 1 e 3 modificati dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposti al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
- 38 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 39 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
- 40 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
- 41 Modificato dal Consiglio Comunale il 1° giugno 1999, esposto al pubblico dal 4 giugno al 5 luglio 1999, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-5833 del 16 luglio 1999.
- 42 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
- 43 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-15724, del 9 novembre 2020.
- 44 Articolo adottato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-15724, del 9 novembre 2020.
- 45 Articolo adottato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-15724, del 9 novembre 2020.
- 46 Articolo adottato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-15724, del 9 novembre 2020.
-



Note

- 47 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
 - 48 Cpv. 3 e 4 modificati dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposti al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
 - 49 Cpv. 3 modificato dal Consiglio Comunale il 1° ottobre 2012, esposto al pubblico dal 4 ottobre al 19 novembre 2012, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-12122, del 3 dicembre 2012.
 - 50 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
 - 51 Cpv. 2 e 3 modificati dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposti al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-15692, del 23 settembre 2020.
 - 52 Cpv. 5 e 6 adottati dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposti al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-15692, del 23 settembre 2020.
 - 53 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
 - 54 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-15692, del 23 settembre 2020.
 - 55 Cpv. 5 introdotto dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-15692, del 23 settembre 2020.
 - 56 Adottato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 1994, esposto al pubblico dal 17 ottobre al 16 novembre 1994, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-3421 del 16 dicembre 1994.
 - 57 Cpv. 3 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
 - 58 Cpv. 4 introdotto dal Consiglio Comunale il 13 novembre 2017, esposto al pubblico dal 16 novembre 2017 al 2 gennaio 2018, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-14491.
 - 59 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
 - 60 Modificato dal Consiglio Comunale il 29 marzo 2010, esposto al pubblico dal 1° aprile al 17 maggio 2010, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-11041 dell'8 giugno 2010.
 - 61 Cpv. 2 e 3 modificati dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposti al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
 - 62 Cpv. 5 modificato dal Consiglio Comunale il 13 novembre 2017, esposto al pubblico dal 16
-

Note

- novembre 2017 al 2 gennaio 2018, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-14491.
- 63 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 64 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 1° ottobre 2012, esposto al pubblico dal 4 ottobre al 19 novembre 2012, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-12122, del 3 dicembre 2012.
- 65 Cpv. 2 e 5 modificati dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-15692, del 23 settembre 2020.
- 66 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 67 Modificato dal Consiglio Comunale il 17 dicembre 2001, esposto al pubblico dal 21 dicembre 2001 al 21 gennaio 2002, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-7183 del 30 gennaio 2002.
- 68 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, a sua volta modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 69 Cpv. 2 abrogato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 70 Cpv. 5 modificato dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
- 71 Cpv.1 modificato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. 137-RE-15692, del 23 settembre 2020.
- 72 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 30 marzo 2021, esposto al pubblico dal 1 aprile al 31 maggio 2021, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. 001437, del 16 luglio 2021.
- 73 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 74 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 75 Cpv. 3 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, a sua volta modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010 .
- 76 Cpv. 4 abrogato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 77 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. 137-RE-15692 del 23
-

Note

- settembre 2020.
- 78 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 30 marzo 2021, esposto al pubblico dal 1 aprile al 31 maggio 2021, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. 001437, del 16 luglio 2021.
- 79 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 1994, esposto al pubblico dal 17 ottobre al 16 novembre 1994, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-3421 del 16 dicembre 1994.
- 80 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 81 Adottato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 82 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
- 83 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al 15 novembre 2004, approvato dalla Sezione degli Enti locali il 19 gennaio 2005, in vigore retroattivamente dal 6 aprile 2004.
- 84 Modificato dal Consiglio Comunale il 16 dicembre 2002, esposto al pubblico dal 19 dicembre 2002 al 20 gennaio 2003, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-7754 del 6 marzo 2003.
- 85 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al 15 novembre 2004, approvato dalla Sezione degli Enti locali il 19 gennaio 2005, in vigore retroattivamente dal 6 aprile 2004.
- 86 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
- 87 Modificato dal Consiglio Comunale l'8 marzo 1993, esposto al pubblico dal 18 marzo al 16 aprile 1993, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-2445 del 5 agosto 1993.
- 88 Modificato dal Consiglio Comunale il 26 marzo 1996, esposto al pubblico dal 1 aprile al 2 maggio 1996, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-4326 del 17 maggio 1996.
- 89 Cpv. 3 modificato dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
- 90 Cpv. 3 abrogato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-15692, del 23 settembre 2020.
- 91 Modificato dal Consiglio Comunale l'8 marzo 1993, esposto al pubblico dal 18 marzo al 16 aprile 1993, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-2432 del 2 agosto 1993.
- 92 Secondo la risoluzione adottata dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposta al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010 ed approvata dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010, a partire dalla legislatura 2012-2016 entrerà in
-

Note

- vigore la modifica dell'art. 50 cpv. 1, 3 e 4 (13 membri, senza supplenti).
- 93 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010 ed approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 94 Modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010 con valenza per la Legislatura 2013-2016, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 95 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
- 96 Adottato dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
- 97 Secondo la risoluzione adottata dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposta al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010 ed approvata dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010, a partire dalla Legislatura 2012-2016 entrerà in vigore la modifica dell'art. 52 cpv. 3 (tolto il riferimento ai supplenti).
- 98 Modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010 con valenza per la Legislatura 2013-2016, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 99 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
- 100 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 101 Cpv. 1 lett. a modificata dal Consiglio Comunale il 1° ottobre 2012, esposto al pubblico dal 4 ottobre al 19 novembre 2012, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-12122, del 3 dicembre 2012.
- 102 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
- 103 Cpv. 1 modificato e cpv. 2 abrogato dal Consiglio Comunale il 1° ottobre 2012, esposto al pubblico dal 4 ottobre al 19 novembre 2012, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-12122, del 3 dicembre 2012.
- 104 Modificato dal Consiglio Comunale il 12 ottobre 1998, esposto al pubblico dal 2 novembre al 2 dicembre 1998, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-5494 del 17 dicembre 1998.
- 105 Cpv. 2 lett. b) modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 106 Modificato dal Consiglio Comunale il 26 marzo 1996, esposto al pubblico dal 1 aprile al 2 maggio 1996, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-4326 del 17 maggio 1996.
- 107 Modificato dal Consiglio Comunale il 12 ottobre 1998, esposto al pubblico dal 2 novembre al 2 dicembre 1998, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-5494 del 17
-

Note

- dicembre 1998.
- 108 Adottato dal Consiglio Comunale il 26 marzo 1996, esposto al pubblico dal 1 aprile al 2 maggio 1996, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-4326 del 17 maggio 1996.
- 109 Modificato dal Consiglio Comunale il 12 ottobre 1998, esposto al pubblico dal 2 novembre al 2 dicembre 1998, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-5494 del 17 dicembre 1998.
- 110 Lett. a) modificata dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposta al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvata dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 111 Modificato dal Consiglio Comunale il 12 ottobre 1998, esposto al pubblico dal 2 novembre al 2 dicembre 1998, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-5494 del 17 dicembre 1998.
- 112 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
- 113 Adottato dal Consiglio Comunale il 6 giugno 1995, esposto al pubblico dal 9 giugno al 10 luglio 1995, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-3952 del 26 luglio 1995.
- 114 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al 15 novembre 2004, approvato dalla Sezione degli Enti locali il 19 gennaio 2005, in vigore retroattivamente dal 6 aprile 2004.
- 115 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 116 Modificato d'ufficio dal Consiglio di Stato con ris. no. 4203 del 21 settembre 1998.
- 117 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 118 Cpv. 1, prima frase, lett. a), e), n), p) modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 119 Cpv. 1 lett. g) modificato dal Consiglio Comunale il 1° ottobre 2012, esposto al pubblico dal 4 ottobre al 19 novembre 2012, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-12122, del 3 dicembre 2012.
- 120 Cpv. 1 lett. g), i) e p) modificate dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposte al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvate dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-15692, del 23 settembre 2020.
- 121 Lett. m modificata dal Consiglio comunale il 6/7 febbraio 2023, pubblicata agli albi comunali dal 9 febbraio all'11 aprile 2023, approvata dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 004800, del 21 aprile 2023.
- 122 Adottato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 123 Cpv. 1 e 3 modificati dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposti al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142,
-

Note

- del 28 ottobre 2010.
- 124 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
- 125 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-15692, del 23 settembre 2020.
- 126 Adottato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 127 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
- 128 Marginale e cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 4 ottobre 2016, esposto al pubblico dal 6 ottobre al 21 novembre 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-14007, del 25 novembre 2016.
- 129 Articolo modificato dal Consiglio Comunale l'8 febbraio 2022, esposto al pubblico dal 10 febbraio all'11 aprile 2022, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 002898, del 25 aprile 2022.
- 130 Cpv. 3 e 4 adottati dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposti al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 131 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 132 Cpv. 3 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 133 Cpv. 2 e 3 modificati dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposti al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
- 134 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
- 135 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 136 Modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 137 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 138 Cpv. 2 modificato dal Consiglio comunale il 6/7 febbraio 2023, pubblicato agli albi comunali dal 9 febbraio all'11 aprile 2023, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 004800, del 21 aprile 2023.
-

Note

- 139 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 140 Modificato dal Consiglio comunale l'11 ottobre 1994, pubblicato agli albi comunali dal 17 ottobre al 16 novembre 1994, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-3421 del 16 dicembre 1994.
- 141 Modificato dal Consiglio comunale il 17 dicembre 2001, pubblicato agli albi comunali dal 21 dicembre 2001 al 21 gennaio 2002, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-7183 del 30 gennaio 2002.
- 142 Cpv. 1 lett. b. modificato dal Consiglio comunale il 14 giugno 2010, pubblicato agli albi comunali dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 143 Cpv. 1 lett. d. e e. abrogato dal Consiglio comunale il 14 giugno 2010, pubblicato agli albi comunali dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 144 Cpv. 2 modificato dal Consiglio comunale il 16 maggio 2022, pubblicato agli albi comunali dal 19 maggio al 18 luglio 2022, approvato dalla Sezione degli enti locali con decisione n. 003462, del 2 agosto 2022.
- 145 Adottato dal Consiglio Comunale il 17 dicembre 2001, esposto al pubblico dal 21 dicembre 2001 al 21 gennaio 2002, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-7183 del 30 gennaio 2002.
- 146 Marginale e art. modificati dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010 .
- 147 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
- 148 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 1994, esposto al pubblico dal 17 ottobre al 16 novembre 1994, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-3421 del 16 dicembre 1994.
- 149 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-11142, del 28 ottobre 2010.
- 150 Cpv. 2 abrogato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-11142, del 28 ottobre 2010.
- 151 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 1994, esposto al pubblico dal 17 ottobre al 16 novembre 1994, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-3421 del 16 dicembre 1994.
- 152 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 153 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
- 154 Cpv. 1 e 2 modificati dal Consiglio comunale il 16 maggio 2022, pubblicati agli albi comunali
-

Note

- dal 19 maggio al 18 luglio 2022, approvati dalla Sezione degli enti locali con decisione n. 003462, del 2 agosto 2022.
- 155 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al 15 novembre 2004, approvato dalla Sezione degli Enti locali il 19 gennaio 2005, in vigore retroattivamente dal 6 aprile 2004.
- 156 Cpv. 3 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 13-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 157 Cpv. 1 e 2 modificati dal Consiglio Comunale il 1° febbraio 2016, esposti al pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 2016, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13908, del 13 luglio 2016.
- 158 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al 15 novembre 2004, approvato dalla Sezione degli Enti locali il 19 gennaio 2005, in vigore retroattivamente dal 6 aprile 2004.
- 159 Cpv. 5 e 6 modificati dal Consiglio Comunale il 30 novembre 2009 in seguito alla mozione no. 3349 del 3 maggio 2007 dell'on. Martino Rossi, esposti al pubblico dal 3 dicembre 2009 al 4 gennaio 2010, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-10829, del 28 gennaio 2010.
- 160 Cpv. 1, 2, 3, 5 e 6 modificati dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposti al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010 .
- 161 Modificato dal Consiglio Comunale il 14 marzo 2016, esposti al pubblico dal 17 marzo al 2 maggio 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13841, del 30 maggio 2016.
- 162 Cpv. 3 modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, pubblicato agli albi comunali dal 6 luglio al 6 settembre 2023, approvato dalla Sezione degli Enti locali il 26 settembre 2023.
- 163 Inserito dal Consiglio Comunale il 14 marzo 2016, esposti al pubblico dal 17 marzo al 2 maggio 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13841, del 30 maggio 2016.
- 164 Cpv. 2 modificato dal Consiglio comunale il 4 aprile 2022, esposto al pubblico dal 7 aprile al 7 giugno 2022, approvato dalla Sezione degli Enti locali con decisione n. 3276 del 13 giugno 2022.
- 165 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al 15 novembre 2004, approvato dalla Sezione degli Enti locali il 19 gennaio 2005, in vigore retroattivamente dal 6 aprile 2004.
- 166 Cpv. 2 lett. a) e c), cpv. 3,4 e 5 modificati dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposti al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010 .
- 167 Modificato dal Consiglio Comunale il 14 marzo 2016, esposti al pubblico dal 17 marzo al 2 maggio 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13841, del 30 maggio 2016.
- 168 Modificato dal Consiglio Comunale il 19 maggio 1998, esposto al pubblico dal 25 maggio al 24 giugno 1998, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-5332 del 6 agosto 1998.
- 169 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142,
-

Note

- del 28 ottobre 2010 .
- 170 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 14 marzo 2016, esposto al pubblico dal 17 marzo al 2 maggio 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13841, del 30 maggio 2016.
- 171 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 6/7 febbraio 2023, pubblicato agli albi comunali dal 9 febbraio all'11 aprile 2023, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 004800, del 21 aprile 2023.
- 172 Modificato dal Consiglio Comunale il 19 maggio 1998, esposto al pubblico dal 25 maggio al 24 giugno 1998, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-5332 del 6 agosto 1998.
- 173 Articolo abrogato dal Consiglio comunale il 6/7 febbraio 2023, pubblicato agli albi comunali dal 9 febbraio all'11 aprile 2023, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 004800, del 21 aprile 2023.
- 174 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 175 Articolo abrogato dal Consiglio comunale il 6/7 febbraio 2023, pubblicato agli albi comunali dal 9 febbraio all'11 aprile 2023, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 004800, del 21 aprile 2023.
- 176 Modificato dal Consiglio Comunale il 19 maggio 1998, esposto al pubblico dal 25 maggio al 24 giugno 1998, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-5332 del 6 agosto 1998.
- 177 Modificato dal Consiglio Comunale il 14 marzo 2016, esposto al pubblico dal 17 marzo al 2 maggio 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13841, del 30 maggio 2016.
- 178 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 6/7 febbraio 2023, pubblicato agli albi comunali dal 9 febbraio all'11 aprile 2023, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 004800, del 21 aprile 2023.
- 179 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 180 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 6/7 febbraio 2023, pubblicato agli albi comunali dal 9 febbraio all'11 aprile 2023, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 004800, del 21 aprile 2023.
- 181 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 182 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 6/7 febbraio 2023, pubblicato agli albi comunali dal 9 febbraio all'11 aprile 2023, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 004800, del 21 aprile 2023.
- 183 Lett. a) modificata dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposta al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvata dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 184 Lett. e) adottata dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposta al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvata dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
-

Note

- 185 Lett. c modificata dal Consiglio Comunale il 14 marzo 2016, esposta al pubblico dal 17 marzo al 2 maggio 2016, approvata dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13841, del 30 maggio 2016.
- 186 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al 15 novembre 2004, approvato dalla Sezione degli Enti locali il 19 gennaio 2005, in vigore retroattivamente dal 6 aprile 2004.
- 187 Cpv. 4 e 5 modificati dal Consiglio Comunale il 14 marzo 2016, esposti al pubblico dal 17 marzo al 2 maggio 2016, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13841, del 30 maggio 2016.
- 188 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al 15 novembre 2004, approvato dalla Sezione degli Enti locali il 19 gennaio 2005, in vigore retroattivamente dal 6 aprile 2004.
- 189 Cpv. 1, 3 e 6 modificati dal Consiglio Comunale il 14 marzo 2016, esposti al pubblico dal 17 marzo al 2 maggio 2016, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13841, del 30 maggio 2016.
- 190 Modificato dal Consiglio Comunale il 16 dicembre 2002, esposto al pubblico dal 19 dicembre 2002 al 20 gennaio 2003, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-7754 del 6 marzo 2003.
- 191 Modificato dal Consiglio Comunale il 10 dicembre 2007, esposto al pubblico dal 14 dicembre 2007 al 14 gennaio 2008, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-10073 del 27 marzo 2008. Entrata in vigore con la Legislatura 2008-2012, come da ris. mun. 23 gennaio 2008.
- 192 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 14 marzo 2016, esposto al pubblico dal 17 marzo al 2 maggio 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13841, del 30 maggio 2016.
- 193 Cpv. 2 modificato dal Consiglio comunale il 16 maggio 2022, pubblicato agli albi comunali dal 19 maggio al 18 luglio 2022, approvato dalla Sezione degli enti locali con decisione n. 003462, del 2 agosto 2022.
- 194 Modificato dal Consiglio comunale il 6/7 febbraio 2023, pubblicato agli albi comunali dal 9 febbraio all'11 aprile 2023, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 004800, del 21 aprile 2023.
- 195 Adottato dal Consiglio Comunale l'8 novembre 1993, esposto al pubblico dall'11 novembre all'11 dicembre 1993, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-2940 del 25 marzo 1994.
- 196 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 197 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-15692, del 23 settembre 2020.
- 198 Adottato dal Consiglio Comunale l'8 marzo 1993, esposto al pubblico dal 18 marzo al 16 aprile 1993, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-2445 del 5 agosto 1993.
- 199 Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 gennaio 2000, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 6 marzo 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-6587 del 26 marzo 2001.
-



Note

- 200 Cpv. 1 e 3 modificati dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposti al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del. 28 ottobre 2010.
- 201 Cpv. 2 abrogato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del. 28 ottobre 2010.
- 202 Modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 203 Adottato dal Consiglio Comunale l'8 novembre 1993, esposto al pubblico dall'11 novembre all'11 dicembre 1993, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-2940 del 25 marzo 1994.
- 204 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 205 Cpv. 2 abrogato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 206 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 6/7 febbraio 2023, pubblicato agli albi comunali dal 9 febbraio all'11 aprile 2023, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 004800, del 21 aprile 2023.
- 207 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 6/7 febbraio 2023, pubblicato agli albi comunali dal 9 febbraio all'11 aprile 2023, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 004800, del 21 aprile 2023.
- 208 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-15692, del 23 settembre 2020.
- 209 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 210 Cpv. 1 e 2 modificati dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposti al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-15692, del 23 settembre 2020.
- 211 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 212 Modificato dal Consiglio Comunale il 17 dicembre 2001, esposto al pubblico dal 21 dicembre 2001 al 21 gennaio 2002, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-7183 del 30 gennaio 2002.
- 213 Modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 214 Articolo abrogato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-15692, del 23 settembre 2020.
- 215 Adottato dal Consiglio Comunale il 19 maggio 1998, esposto al pubblico dal 25 maggio al
-

Note

- 24 giugno 1998, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-5333.
- 216 Cpv. 4 modificato dal Consiglio Comunale il 14 marzo 2016, esposto al pubblico dal 17 marzo al 2 maggio 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13841, del 30 maggio 2016.
- 217 TITOLO modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 218 Adottato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 219 Marginale modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 220 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-15692, del 23 settembre 2020.
- 221 Adottato dal Consiglio Comunale il 12 febbraio 2007, esposto al pubblico dal 16 febbraio 2007 al 19 marzo 2007, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-9665 del 19 aprile 2007.
- 222 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 14 marzo 2016, esposto al pubblico dal 17 marzo al 2 maggio 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13841, del 30 maggio 2016.
- 223 Articolo adottato dal Consiglio Comunale il 13 novembre 2017, esposto al pubblico dal 16 novembre 2017 al 2 gennaio 2018, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-14491.
- 224 Articolo adottato dal Consiglio Comunale il 13 novembre 2017, esposto al pubblico dal 16 novembre 2017 al 2 gennaio 2018, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-14491.
- 225 Cpv. 3 adottato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-15692, del 23 settembre 2020.
- 226 Nuovo Titolo VIIter e nuovo art. 100ter approvati dal Consiglio comunale in data 16 novembre 2015 in relazione all'iniziativa "Per abitazioni accessibili a tutti", di cui l'art. 100ter costituisce un controprogetto. La menzionata iniziativa è stata formalmente ritirata il 19 novembre 2015.
- 227 Nuovo Titolo VIIquater e nuovo art. 100sexties approvati dal Consiglio comunale in data 26 marzo 2018 in relazione alla mozione n. 3667 "Lugano Città energeticamente sostenibile", esposto al pubblico dal 29 marzo al 14 maggio 2018, approvato dalla Sezione degli Enti locali in data 6 agosto 2019, con ris. no. 137-RE-15232.
- 228 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 14 marzo 2016, esposto al pubblico dal 17 marzo al 2 maggio 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13841, del 30 maggio 2016.
- 229 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-15692, del
-



Note

- 23 settembre 2020.
- 230 Articolo adottato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-15692, del 23 settembre 2020.
- 231 Articolo adottato dal Consiglio Comunale il 13 novembre 2017, esposto al pubblico dal 16 novembre 2017 al 2 gennaio 2018, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-14491.
- 232 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, a sua volta modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 233 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 14 marzo 2016, esposto al pubblico dal 17 marzo al 2 maggio 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13841, del 30 maggio 2016.
- 234 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 14 marzo 2016, esposto al pubblico dal 17 marzo al 2 maggio 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13841, del 30 maggio 2016.
- 235 Cpv. 1, 2 e 3 modificati dal Consiglio Comunale il 14 marzo 2016, esposti al pubblico dal 17 marzo al 2 maggio 2016, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13841, del 30 maggio 2016.
- 236 Modificato dal Consiglio Comunale il 14 marzo 2016, esposto al pubblico dal 17 marzo al 2 maggio 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13841, del 30 maggio 2016.
- 237 Adottato dal Consiglio Comunale il 14 marzo 2016, esposto al pubblico dal 17 marzo al 2 maggio 2016, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-13841, del 30 maggio 2016.